



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

IL GIUDICE DELLA UDIENZA PRELIMINARE

Dr.ssa Vincenza Maccora

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nato il [redacted] a [redacted] elett.dom. in Bergamo [redacted] -LIBERO CONTUMACE-

Dif.: Avv.Stefano Bonacina del Foro di Milano, di fiducia.

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art.73 dpr 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 del medesimo decreto, coltivava sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art.14 (nella specie marijuana, come da allegato certificato d'analisi) all'interno del box n. [redacted] sito a [redacted]. Fatto accertato in Bergamo il 17 giugno 2006.

[Handwritten signature]

N.11089/06 R.G.N.R.

N.7180/12 R.G.I.P.

N.1112/12 Reg.Sent.

Emessa in data 12/10/2012

Depositata in [redacted] [redacted]

il 12 OTT. 2012

IL CANCELLIERE Margherita Fragapane

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

ESTRATTO CONTUMACIALE

Notificato il _____

IRREVOCABILE

il _____

IL CANCELLIERE

Redatta Scheda

il _____

Art.N. _____

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg.Es.

IL CANCELLIERE



1. Svolgimento del processo

Con decreto in data 14.6.2012 è stata fissata l'udienza preliminare nel processo a carico di [REDACTED] imputato del delitto a lui ascritto in epigrafe.

Il Difensore dell'imputato, in virtù della procura speciale, ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Ammesso il rito, le parti hanno formulato le rispettive conclusioni.

Il P.M. ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/90 e condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa. Con concessione dei benefici di legge.

La difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed in subordine la concessione del V comma dell'art. 75 D.P.R. 309/90, delle circostanze attenuanti generiche, ed una pena contenuta nei minimi edittali con concessione dei benefici di legge.

All'esito della deliberazione, il giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza.

2. Motivi della decisione

2.1 La contestazione

L'imputato [REDACTED] è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 73 comma I del D.P.R. 309/90, perché, senza la autorizzazione di cui all'art. 17 legge citata, coltivava marijuana all'interno del box sito in [REDACTED].

2.2 Le prove e l'accertamento dei fatti.

Dalla comunicazione della notizia di reato della stazione dei carabinieri di Bergamo Bassa pervenuta alla Procura della Repubblica di Bergamo in data 19 giugno 2006 emerge che in occasione dell'accesso nel garage di proprietà della ditta [REDACTED] srl, da parte del liquidatore nominato dal Tribunale di Bergamo, venivano rinvenute delle piante verosimilmente di marijuana (una piante alta 110 cm, una alta 65 cm, e due 50 cm, oltre a 14 piantine appena piantate) ed il materiale per la coltivazione (lampada per luce di calore, piccoli vasi con un impianto per irrigazione, concime ecc). Il liquidatore dott. [REDACTED] si presentava presso il comando della stazione dei carabinieri di Bergamo Bassa per segnalare quanto riscontrato all'interno del garage.

Le indagini effettuate consentivano di accertare che le piante appartenevano a [REDACTED], che si era presentato presso il comando dichiarando che si era dedicato alla coltivazione della marijuana per suo uso personale.

Precisava l'imputato in sede di dichiarazioni spontanee di far uso saltuario di marijuana da molti anni e che, per evitare contatti con gli spacciatore, aveva deciso di produrre delle piantine, avendo saputo che tale condotta non costituiva più reato.



Aveva quindi acquistato regolarmente il materiale necessario per la coltivazione in un negozio in Bergamo previa ricerca su internet. Aveva altresì utilizzato il garage di via [redacted] di proprietà della ditta [redacted] srl, di cui la moglie dell'imputato, [redacted] era la titolare, locale che lui aveva in comodato uso. Aveva anche provveduto a dotare le piante di un sistema artigianale di irrigazione dato che non poteva innaffiarle giornalmente essendo spesso via da Bergamo per esigenze lavorative.

La difesa dell'imputato nel corso del procedimento ha ulteriormente sottolineato come gli strumenti utilizzati per la cura delle piante rinvenuti nel garage e sottoposte a sequestro (tubi, canaline, lampade e fertilizzanti) erano stati regolarmente acquistati dall'imputato presso il negozio [redacted] di Bergamo allora sito in via [redacted] ed attualmente collocato in via [redacted], 5 E di Bergamo, anche al fine di far sopravvivere le piante nei periodi di sua assenza da Bergamo, essendo [redacted] presidente della società [redacted] con sede in [redacted] e quindi spesso all'estero.

Ha altresì evidenziato che l'imputato era giunto alla scelta di coltivare lo stupefacente per suo uso personale in quanto in quel periodo i maggiori quotidiani (sono stati prodotti agli atti alcuni articoli dei maggiori quotidiani a titoli esemplificativo) davano notizia della decisione della Suprema Corte di aver reso non sanzionabile penalmente la coltivazione finalizzata all'uso esclusivamente personale (la condotta di [redacted] si colloca temporalmente tra l'autunno 2005 ed il 17.6.2006).

L'analisi eseguita presso la ASL di Bergamo evidenzia la presenza di principio attivo nel reperto paria 1,2%.

Dagli atti non emergono elementi sintomatici di una destinazione a certa a terzi della sostanza e quindi, anche per le modalità del tutto occasionali in cui le piante sono state ritrovata, al di fuori dei servizi delle forze dell'ordine rivolti alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacente, e per le giustificazioni addotte dalla difesa, può ritenersi trattarsi di una coltivazione destinata ad un uso personale.

2.3 Gli orientamenti della giurisprudenza

A questo Giudice è nota la giurisprudenza che la Suprema Corte ha elaborato in materia, sancendo il principio che la coltivazione, anche domestica, di sostanza stupefacente costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante dalle stesse estraibile.

Tali elementi assumono rilievo, invece, ai fini della gravità del reato, da valutarsi con riferimento alla consistenza della piantagione al momento della scoperta dell'illecito, a prescindere da qualunque valutazione prognostica circa la potenziale produttività della piantagione.

La coltivazione di piante, secondo un orientamento giurisprudenziale è quindi pericolosa, in quanto idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista di materia prima e



quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga.

Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo connotato dalla necessaria offensività proprio perché non è irragionevole la valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto.

Una diversa corrente giurisprudenziale, diffusa prima della pronuncia delle SS.UU. del 2008, tendeva invece a limitare l'area del penalmente rilevante in caso di coltivazione di poche piante stupefacenti, applicando anche a tale condotta il limite della destinazione all'uso personale (era peraltro l'orientamento che aveva avuto una diffusione anche attraverso i mezzi di informazione e sulla base del quale l'imputato, nella presunzione dell'inesistenza di un divieto penale, aveva deciso di predisporre quanto necessario per la coltivazione della marijuana al fine di soddisfare i suoi bisogni personali). Questa tesi faceva leva, sostanzialmente, su di una distinzione concettuale tra coltivazione "in senso tecnico-agrario" e coltivazione "domestica". La normativa, nell'utilizzare il termine "coltivazione", farebbe riferimento solamente alla coltivazione in senso tecnico-agrario: ciò si dedurrebbe, tra l'altro, dalla disciplina del procedimento autorizzativo della coltivazione di piante stupefacenti (art. 27), che fa riferimento ad indici (quali la superficie di terreno sul quale sarà effettuata la coltivazione, le particelle catastali, i locali destinati alla custodia dei prodotti,...) che richiamano un tipo di coltivazione effettuato su larga scala. La nozione di coltivazione sarebbe dunque da intendersi restrittivamente: la "coltivazione domestica" – consistente nella semplice messa a dimora di poche piantine nella propria abitazione, con modalità "atecniche" – non costituirebbe vera e propria "coltivazione" ai sensi del T.U. Stupefacenti, bensì dovrebbe essere ricompresa nella generica nozione di "detenzione", per la quale l'art. 75 esclude la punibilità ove l'uso sia esclusivamente personale (così, ad es., Cass. pen., sez. VI, 12 luglio 1994, Gabriele; v. anche Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 17983, Notaro: "*se, dunque, deve riconoscersi una nozione unitaria di coltivazione (artt. 26, 30 e 73) questa va identificata con la coltivazione in senso tecnico, rimanendo la c.d. coltivazione domestica compresa nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione*").

Le sentenze di merito che hanno sposato tale impostazione sottolineano come, non riconoscendo l'autonomo rilievo della "coltivazione domestica" e la sua equiparazione alla detenzione, si sarebbe giunti ad una irragionevole disparità di trattamento di situazioni simili: quella di chi coltiva una piccola quantità di piantine, e di chi detenga o importi la medesima quantità di principio attivo drogante. Così, ad esempio, Cass. pen., n. 17983/2007, Notaro: "*non appare conforme a ragione [...] un differente trattamento penale delle due condotte di importazione e di coltivazione di droga identiche sotto il profilo oggettivo-quantitativo e soggettivo una volta che il risultato dell'incremento della disponibilità della droga sul territorio dello Stato, comune a entrambe, non ha impedito, in ragione dell'uso personale, l'inserimento della fattispecie della importazione nell'elenco*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a horizontal line.



delle condotte di cui all'art. 75". In questo modo, prosegue questa sentenza, si assegnerebbe irragionevolmente al momento della scoperta del fatto una "forza dirimente ai fini della identificazione della fattispecie". Infatti, nel caso in cui la scoperta avvenga quando il coltivato è stato ormai raccolto rileva, ai fini della qualificazione della fattispecie, l'accertamento della destinazione (ad uso personale o spaccio) del prodotto; al contrario se la coltivazione è ancora in corso, un simile accertamento risulterebbe del tutto irrilevante. Questa impostazione, tuttavia, è stata superata con la sentenza delle SS.UU. del 2008, che ha ritenuto "arbitraria" poiché "non legittimata dal dato letterale della norma" la distinzione tra coltivazione in senso tecnico-agrario e domestica. Ed infatti secondo la Corte la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008), Di Salvia, Rv. 239920).

La questione è stata riaffrontata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che è intervenuta sulla rilevanza penale della coltivazione "domestica" di canapa indiana (Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2011, n. 351, Pres. Marzano, Rel. Izzo).

La sentenza citata si colloca all'interno dell'orientamento che ritiene che "Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008), Di Salvia, Rv. 239921; Cass. Conforme, Sez. U, 24 aprile 2008, Valletta; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1222 del 28/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009), Nicoletti, Rv. 242371).

Con la sentenza 351 del 2011 il giudice della legittimità ha confermato la pronuncia assolutoria del giudice di merito sul presupposto che "nonostante fosse stata effettivamente posta in essere una condotta corrispondente a quella descritta dalla norma incriminatrice (73 comma 1 DPR 309/90), la coltivazione di una sola pianta non potesse dirsi idonea a porre in pericolo sicurezza e salute pubblica. Mancando la necessaria offensività della condotta, il reato non può dirsi integrato.

Si legge nella sentenza citata che il principio di offensività, rileva da due punti di vista: potendo rappresentare un criterio guida per il legislatore ma anche un ausilio per l'interprete nella valutazione della tipicità di una determinata condotta.

2.4 La fattispecie in esame

L'inquadramento della fattispecie in esame deve guardare alla offensività specifica della singola condotta in concreto accertata.

Ove infatti questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione



di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile, per inoffensività. Il fatto qualificato sotto il delitto di cui all'art.73 d.p.r. 309/90 è formalmente tipico, ma non lo è sostanzialmente, volta che non dà modo di selezionare quella forma di offesa che il legislatore ritiene così intollerabile da giustificare il ricorso alla *extrema ratio* della sanzione punitiva. Un fatto che non sia capace di offendere il bene tutelato dalla norma – nel caso oggi in discussione la salute – e come tale sia sotteso da una condotta che non abbia il carattere della necessaria lesività, è solo in apparenza conforme al tipo di reato.

Ebbene, nel caso di specie, non vi sono elementi probatori univoci per ritenere che la coltivazione di fatto di quattro piante di marijuana, dato che le altre erano state appena piantate ed erano quindi prive di effetto drogante, abbia una qualche potenzialità estensiva, diffusiva e produttiva, e ciò rende in concreto impossibile e quindi insussistente l'evento pericoloso.

Le "oggettive circostanze del fatto" e la "modestia dell'attività posta in essere" (coltivazione domestica di quattro piantine povere di effetto drogante) costituiscono, a parere di questo giudice, una condotta "del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice". Si impone conseguentemente una pronuncia di assoluzione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss.

ASSOLVE

██████████ dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Bergamo, 12 ottobre 2012.

CANCELLIERE
Margherita Flanagan

Il giudice
Dott. Vincenza Maccora